

UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il D.M. 23 dicembre 1999 e successive modificazioni concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
- Visto il D.M. 26 giugno 2000 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
- Visto il D.M. 4 agosto 2000 relativo alla determinazione delle classi universitarie;
- Visto il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari;
- Visto il D.M. 28 novembre 2000 relativo alla determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 130 del 10 dicembre 2001;
- Visto il D.R. n. 3127 del 19 novembre 2003 relativo all'istituzione del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa (Classe 55/S) presso la Facoltà di Economia di questa Università;
- Visto il verbale n. del 2003 con il quale la Facoltà di Economia ha proposto il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa (Classe 55/S);
- Visto il verbale n. 9 dell'11 luglio 2003 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa (Classe 55/S) di seguito riportato:

Art. 1 Disciplina generale

1. Il presente Regolamento disciplina e specifica gli obiettivi, l'articolazione delle attività formative e l'organizzazione complessiva del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa (classe delle lauree specialistiche n. 22/S) istituito presso la Facoltà di Economia dell'Università della Calabria.
2. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche, è adottato in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per *laurea* (senza altre specificazioni): il titolo di studio rilasciato al termine del corso di studi universitari di primo livello conseguito sulla base di quanto previsto dall'attuale ordinamento universitario;
- b) per *laurea specialistica*: il titolo di studio rilasciato al termine del corso di studi universitari di secondo livello conseguito sulla base di quanto previsto dall'attuale ordinamento universitario;
- c) per *corsi di studi*: i corsi di laurea, di laurea specialistica per come intesi nell'attuale ordinamento e descritti nel Decreto 3 novembre 1999, n. 509; nonché i corsi di studi universitari per come intesi nel precedente ordinamento;
- d) per *ordinamento didattico*: l'insieme delle norme che regolano il corso di studi;
- e) per *obiettivi formativi*: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- f) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche svolte in gruppi, al tutorato e all'orientamento, alla realizzazione di progetti guidati, all'elaborazione di tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento.
- g) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studi al fine del conseguimento del relativo titolo.
- h) per *settori scientifico-disciplinari*: i raggruppamenti di discipline di cui ai DD.M M 23 dicembre 1999, 26 giugno 2000 e 4 ottobre 2000;
- i) per *ambito disciplinare*: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per *credito formativo universitario* (di seguito sinteticamente indicato come *credito*): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea specialistica; al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.
- k) per *debito formativo*: l'insieme dei crediti eventualmente non ancora acquisiti da parte dello studente che fa domanda di ammissione al corso di laurea specialistica e che proviene da un corso di studi diverso dal corso di Diritto ed Economia del nuovo ordinamento attivato presso l'Università della Calabria; l'ammontare di tali crediti ancora da acquisire è determinato dalla Commissione esaminatrice che si occupa dell'ammissione degli studenti al corso di laurea specialistica tenendo conto

delle differenze esistenti tra il curriculum del corso di studi precedente dello studente ed il curriculum del corso di laurea in Diritto ed Economia assunto come riferimento e riportato nella tabella 3 del presente Regolamento.

- per *requisiti curriculari*: l'insieme dei crediti minimi, distinti per settori scientifico-disciplinari, che lo studente deve aver già acquisito nei corsi di studi precedenti per essere ammesso al corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa.

Art. 3 Obiettivi formativi

acquisire la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta e orale - con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di valore - le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie;

oltre a qualificare e rafforzare le conoscenze di base tipiche delle professioni legali (avvocato, notaio, magistrato), il Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa è finalizzato all'acquisizione di quelle competenze necessarie per comprendere in modo critico l'ordine giuridico dell'economia. È riservato un rilievo particolare, poi, all'acquisizione di capacità metodologiche e di strumenti per l'analisi del contesto giuridico-economico ed operativo dell'Impresa pubblica e privata. Il biennio di studi necessario a conseguire la laurea specialistica, proponendosi come continuazione del corso triennale di laurea di primo livello, è finalizzato a formare laureati che devono:

- ⑩ possedere una conoscenza avanzata delle discipline giuridiche ed economiche ed un'elevata capacità di analisi e interpretazione dell'esperienza giuridica;
- ⑩ essere in grado di padroneggiare le forme della comunicazione scritta e orale e ad avere una buona conoscenza della lingua inglese.

Art. 4 Titoli per l'ammissione, requisiti curriculari e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa coloro che hanno conseguito un diploma di scuola superiore di durata quinquennale e che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio post diploma:
 - laurea in Diritto ed Economia (classe di laurea n.31);
 - laurea o laurea specialistica, anche se non specificamente orientata alle Scienze giuridiche;
 - laurea del precedente ordinamento anche se non specificamente orientata alle Scienze giuridiche.
 - titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. I candidati in possesso della Laurea in Diritto ed Economia conseguita presso la Facoltà di Economia dell'Università della Calabria sono ammessi senza debiti formativi. Per tutti gli altri candidati, un'apposita Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di corso di laurea specialistica valuta le domande prodotte definendo l'eventuale debito formativo e le modalità di integrazione del precedente curriculum di studi. Sono ammessi i candidati cui vengono riconosciuti crediti in numero pari o superiore a 120. La riconoscibilità dei crediti già acquisiti nei precedenti corsi di studi dipende dalla coerenza degli insegnamenti inseriti nel curriculum di studi dei candidati rispetto ai requisiti curriculari descritti nell' Allegato B del presente Regolamento.
3. Per l'ammissione, nel caso di domande eccedenti il contingente previsto annualmente, i seguenti criteri selettivi ai fini della graduatoria:
 - a) il titolo di studio posseduto ed il voto con cui esso è stato conseguito
 - Regolarità e speditezza degli studi post-secondari, con particolare riguardo al periodo di tempo impiegato per il conseguimento del diploma di laurea triennale;
 - debiti formativi residuali e numero di crediti riconoscibili nella laurea specialistica.
 - gli altri titoli relativi alle attività formative post diploma e all'esperienza professionale adeguatamente documentati dai candidati.
 - e) I criteri per l'attribuzione del punteggio al fine della formazione della graduatoria vengono descritti e resi pubblici nel bando di ammissione dell'Ateneo per l'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa.
3. Le immatricolazioni ed iscrizioni al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro la stessa data potranno presentare domanda, con riserva di accoglimento, coloro che presumono di conseguire la laurea triennale entro il 31 marzo successivo alla scadenza del 31 dicembre.

Art. 5 Durata del corso e crediti complessivi da acquisire per il conseguimento della Laurea specialistica

1. La durata normale del Corso di laurea specialistica è di due anni.
2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve avere acquisito almeno 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti nei precedenti corsi di studi e riconosciuti validi per il Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa. Ciò significa che:
 - per gli studenti ammessi senza debito formativo, i crediti da acquisire nel biennio del corso di studi per conseguire la laurea specialistica sono 120; questi si vanno ad aggiungere ai 180 crediti già acquisiti attraverso il corso di studi precedente con il conseguimento della laurea;
 - per gli studenti ammessi con un debito formativo, invece, i crediti da acquisire per conseguire la laurea specialistica saranno determinati dalla somma tra i 120 crediti specificamente previsti per il biennio del corso di laurea specialistica e i crediti corrispondenti al debito formativo loro attribuito dalla Commissione esaminatrice al momento dell'ammissione; tale somma di crediti si va ad aggiungere ai crediti già acquisiti dallo studente e riconosciuti ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica.
3. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Lo studente ammesso con un debito formativo seguirà un percorso di studi più intensivo da concordare con il Consiglio del Corso di Laurea specialistica.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. La ripartizione per settore scientifico-disciplinare dei 300 crediti previsti per il conseguimento della laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa nella Tabella 2 dell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 6 Recupero del debito formativo e Commissione di coordinamento tra il Corso di Laurea specialistica ed il Corso di Laurea in Diritto ed Economia.

1. I crediti corrispondenti al debito formativo eventualmente attribuito allo studente al momento dell'ammissione, e occorrenti per il conseguimento dei 300 crediti formativi necessari per l'ottenimento del titolo finale, sono di norma acquisiti con il superamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto previste per i relativi insegnamenti o attività formative. Gli studenti ammessi con debito formativo possono acquisire questi crediti usufruendo dell'offerta didattica del Corso di Laurea in *Diritto ed Economia* della stessa Facoltà di Economia.
 2. A tal fine, è istituita una Commissione di coordinamento tra i due corsi di laurea e laurea specialistica. Questa Commissione è formata da cinque componenti ed è incaricata del necessario coordinamento tra la Laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa e la Laurea in *Diritto ed Economia*.
 3. Fanno parte della Commissione i presidenti dei due Consigli di Corsi di studi interessati, due docenti per ciascun corso di studi indicati dai rispettivi Consigli di Corso di Laurea e Laurea specialistica e ed un rappresentante degli studenti della Laurea specialistica designato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea specialistica. Fino all'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea specialistica, si prescinde dalla presenza del rappresentante degli studenti.
 4. La Commissione di coordinamento di cui al presente articolo è presieduta dal presidente del Consiglio di corso di laurea specialistica.
 5. La Commissione di coordinamento esamina le questioni relative all'assolvimento del debito formativo, formula i rilievi e sottopone le proposte ritenute più opportune ai Consigli di Corso di laurea e laurea specialistica, nonché al Consiglio di Facoltà.
- La Commissione si occupa di assistere gli studenti a pianificare il recupero del proprio debito formativo attraverso un'adeguata distribuzione degli insegnamenti sull'intero corso di studi.

Art. 7 Insegnamenti e attività formative previste

1. L'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, con l'indicazione degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari nonché dei crediti attribuiti, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato A accluso al presente regolamento.
 2. Gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e delle altre attività formative sono descritti nell'allegato C del presente Regolamento.
 3. La periodica valutazione dell'insieme dei contenuti didattici e formativi, nonché delle eventuali forme di sperimentazione didattica, è affidata ad un'apposita Commissione didattica paritetica nominata dal Consiglio di Corso di laurea specialistica di cui all' Art. 18 del presente Regolamento.
- (a)La verifica degli obiettivi formativi e la coerenza del percorso di studi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del profilo professionale corrispondente al laureato in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa è affidata al Consiglio di Corso di laurea specialistica.

Art. 8 Piani di studio

1. Nel primo anno lo studente ammesso senza debito formativo è tenuto a seguire il piano di studio proposto dalla Facoltà.
 2. Per il secondo anno, lo studente ammesso senza debito formativo deve compilare il proprio piano di studio inserendo gli insegnamenti o le altre attività formative afferenti all'ambito riservato alla libera scelta e precisando, eventualmente, gli insegnamenti che intende seguire qualora siano disponibili più opzioni nell'offerta didattica della Facoltà per il Corso di Laurea specialistica. Il piano di studio per il secondo anno deve essere presentato presso la segreteria del Corso di laurea specialistica entro il 30 giugno.
 3. Gli studenti ammessi con debito formativo devono presentare il proprio piano di studio già per il primo anno di corso entro il 31 ottobre. Nella formulazione del proprio piano di studi gli studenti con debito formativo sono assistiti dalla Commissione di coordinamento dei corsi di laurea e laurea specialistica di cui al precedente art. 6.
- a) i piani di studio sono approvati dal Consiglio di corsi di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa.

Art. 9 Insegnamenti e altre attività formative a scelta degli studenti

1. Per come previsto nel curriculum del Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa, lo studente ha diritto ad inserire nel proprio piano di studi insegnamenti e attività formative a propria scelta per il raggiungimento di un totale di 5 crediti.
2. I crediti attribuiti per le attività formative a scelta dello studente si possono ottenere attraverso il superamento degli esami relativi agli insegnamenti proposti dallo studente stesso nel proprio piano di studi. La corrispondenza in termini di crediti è verificata dal Consiglio di Corso di laurea specialistica.
3. Nel caso in cui lo studente inserisca nel proprio piano di studio insegnamenti attivati da altri Corsi di studio, eventuali crediti in eccesso possono venire conteggiati fra i crediti a scelta ed eventuali crediti in difetto vanno recuperati mediante altre attività formative comprese nel medesimo settore scientifico-disciplinare.

Art.10 Periodi didattici e sessioni di esami

1. Le attività formative sono articolate, nell'anno accademico, in periodi didattici. Fra un periodo didattico e l'altro è prevista la sospensione delle attività didattiche per dar luogo alle prove di verifica ed agli esami.
2. Gli insegnamenti articolati su due moduli si devono collocare su due periodi didattici consecutivi. Gli altri insegnamenti devono essere collocati entro un solo periodo didattico.
3. Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l'attività formativa di cui il modulo è parte.
4. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I moduli e gli insegnamenti che prevedono 5 o 6 ore di lezioni settimanali sono suddivisi nell'arco di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del docente, il Consiglio di Corso di laurea specialistica può tuttavia approvare suddivisioni diverse, o accettare, ai fini di una sperimentazione motivata da precisi obiettivi didattici, soluzioni di tipo seminariale, con una distribuzione più intensiva delle lezioni.

5. I periodi didattici con l'esplicitazione delle date relative alle sessioni di esami sono deliberate annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà.
6. Le sessioni di esami sono articolate in sessioni dedicate e sessioni generali. Le sessioni dedicate sono riservate esclusivamente agli esami relativi agli insegnamenti svolti nel periodo didattico immediatamente precedente. Le sessioni generali sono invece destinate all'espletamento degli esami relativi a tutti gli insegnamenti offerti dalla Facoltà.

Art. 11 Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa, all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata e, sono di norma composte da 3 membri.
2. La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso.
3. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
4. La Commissione opera validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente. Ove necessario, il Presidente della commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito o a settore scientifico-disciplinare affine. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
5. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.
6. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio del Corso di laurea specialistica, ovvero il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.
7. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
8. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

Art. 12 Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" e rinuncia agli studi.

1. E' iscritto al II anno in qualità di "regolarmente in corso" lo studente che abbia maturato almeno 28 crediti relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea specialistica. Nel caso in cui al momento dell'ammissione venga riconosciuto un numero di crediti inferiore a 180, lo studente dovrà inoltre acquisire almeno il 50% dei crediti di cui è in debito.
2. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato "non regolarmente in corso" e può sostenere prove di accertamento del profitto riguardanti attività formative dell'anno di corso cui è iscritto, previa frequenza dei corsi e nel rispetto delle propedeuticità stabilite.
3. Viene considerato "fuori corso" lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il titolo.
4. Lo studente ha la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle procedure di ammissione per un nuovo corso di studi con il riconoscimento della precedente carriera.

Art. 13 Tutorato e orientamento

1. Obiettivo del Tutorato è quello di orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
 2. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa, che può delegare tale compito ad un docente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa.
 3. Entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni, di norma, a ciascuno degli studenti immatricolati è attribuito un *tutor* tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di laurea specialistica. L'attribuzione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica garantendo una distribuzione uniforme degli studenti fra i docenti ed i ricercatori.
 4. Gli studenti del primo anno hanno l'obbligo di incontrare il loro *tutor* almeno due volte nell'anno accademico.
 5. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.
- b) Per gli studenti "non regolarmente in corso" e "fuori corso" sono previste specifiche attività di tutorato, connesse anche alle attività formative dei laboratori. Le attività di tutorato, individuali e di gruppo, sono rivolte ad aiutare gli studenti nel superamento delle difficoltà incontrate e possono aver luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 14 Accertamento della frequenza

1. Sono ammessi agli esami di profitto relativi ad ogni attività formativa gli studenti frequentanti. In linea di principio l'obbligo della frequenza si ritiene assolto se le assenze non eccedono il 30% delle ore di lezione o di altra attività formativa (seminari, laboratori, ecc.).
2. I metodi di verifica della frequenza all'attività sono decise dal Consiglio di Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa tenendo conto delle proposte dei singoli docenti. Spetta comunque ai docenti provvedere alla concreta verifica delle frequenze e comunicarle al Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica.

Art. 15 Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa possono svolgere parte dei propri studi presso Università straniere.
2. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa allegando la

documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero dei crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezioni, esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio del Corso di laurea specialistica delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

3. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative e i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

Art. 16 Corsi intensivi di supporto e recupero

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L. 390/1991, il Consiglio del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.

Art. 17 Commissione didattica paritetica

1. Il Consiglio del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa istituisce una Commissione didattica paritetica composta da un numero pari rispettivamente di professori e ricercatori, ivi compreso il Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica che la presiede, e di rappresentanti degli studenti.
2. I docenti componenti la Commissione possono essere eletti tra i professori e ricercatori di ruolo.
3. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti tra gli studenti regolarmente iscritti che fanno parte del Consiglio di Corso di laurea specialistica.
4. Partecipano all'elezione tutti i componenti del Consiglio di Corso di laurea specialistica aventi diritto di voto.
5. La Commissione è convocata dal Presidente.
6. La Commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti. La Commissione esprime parere sulle disposizioni del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 18 Modalità dei passaggi al Corso di laurea specialistica e trasferimenti da altri Atenei

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa gli studenti precedentemente iscritti ad un altro Corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di laurea specialistica di altra Università.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente nello stesso o altro Corso di laurea specialistica provenendo da altra Università, ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa, compete al Consiglio di Corso di laurea specialistica.
3. Compete altresì al Consiglio di Corso Laurea specialistica la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione iniziale.
4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell'Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.
5. La domanda intesa ad ottenere il passaggio fra Corsi di laurea specialistica dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa dell'Università della Calabria deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 agosto. Il Consiglio di Corso di laurea specialistica delibera entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di laurea specialistica dell'anno accademico immediatamente successivo.
7. Le domande di passaggio tra Corsi di Laurea specialistici della Facoltà di Economia di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente all'1 giugno. La richiesta di passaggio, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio del Corso di laurea specialistica.

Art. 19 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa e dal suo piano di studio tranne quelli relativi alla prova finale stessa.
2. Alla prova finale sono attribuiti 22 crediti e consiste nella redazione di una tesi elaborata in modo originale su argomenti strettamente attinenti al corso di studi. La tesi deve essere discussa davanti ad una Commissione giudicatrice. Allo studente è garantito l'affiancamento, nella fase di redazione della tesi, di almeno uno dei docenti e ricercatori di ruolo della Facoltà o di un docente a contratto.
3. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica. Le Commissioni sono composte da sette membri, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento nella Facoltà di Economia. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.
4. La valutazione finale è espressa in centodecimali, con l'attribuzione eventuale della lode, ed è costituita dalla media dei voti valutati in trentesimi relativi agli esami sostenuti, ponderata con i crediti assegnati ai singoli insegnamenti. Il voto finale di laurea è determinato aggiungendo alla media, espressa in 110-mi, fino ad un massimo di 10 punti attribuibili nel seguente modo: 0,166 per ogni lode fino ad un massimo di 2 punti; fino ad un massimo di 10 punti per l'elaborato finale. Il calcolo dell'incremento dovuto alle lodi è determinato pesando il punteggio di 0,166 attribuito ad ogni lode per il valore del credito corrispondente all'insegnamento rapportato a 4 (valore massimo dei crediti attribuibili ad un insegnamento del Corso di laurea specialistica). La lode può essere attribuita se il punteggio finale raggiunge almeno 110 e la Commissione è unanime nell'attribuzione.
5. A scelta dello studente, la prova finale può essere sostenuta in lingua straniera. In questo caso, uno dei docenti della Commissione

deve essere un docente della lingua straniera prescelta.

6. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Art. 21 Ricevimento studenti

Tutti i docenti sono tenuti a garantire un orario di ricevimento degli studenti pari ad almeno due ore alla settimana per i periodi in cui sono impegnati in attività didattiche ed a tre ore al mese per i periodi in cui non sono impegnati in attività didattiche.

Art. 22 Revisione del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica

1. Il Consiglio del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa revisiona il Regolamento didattico almeno ogni tre anni al fine di verificare l'effettiva corrispondenza delle norme previste con le esigenze didattiche e organizzative del Corso medesimo.
2. In occasione di tale revisione, il Consiglio del Corso di laurea specialistica verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti non meno di 8 anni prima. I crediti con contenuti conoscitivi dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative con contenuti conoscitivi dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

Art.23 Norme transitorie

1. Fino alla costituzione del Consiglio di corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa alla organizzazione del corso stesso provvedono gli organi del corso di laurea in Diritto ed Economia.
2. Fino alla costituzione del Consiglio di corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa il corso stesso è presieduto dal Presidente del Consiglio di corso di laurea in Diritto ed Economia.
3. Fino alla costituzione del Consiglio di corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l'Economia e l'Impresa il Consiglio di corso di laurea in Diritto ed Economia è integrato, per gli adempimenti e gli atti concernenti la organizzazione del corso di laurea specialistica, dai docenti titolari di insegnamenti presso il corso di laurea specialistica. I criteri e le modalità di afferenza al Consiglio integrato sono quelli previsti per la Facoltà di Economia.

Area	Settore	Laurea 2° livello	CFU	Tipologia	Anno
G	IUS/18	Diritto romano 2	5	BASE	1
G	IUS/20	Filosofia del diritto 2	5	BASE	1
G	IUS/01	Diritto civile 1	5	CARATT.	1
G	IUS/01	Diritto civile 2	5	CARATT.	1
G	IUS/02	Diritto privato comparato	5	AFF. INT.	1
G	IUS/07	Diritto del lavoro 2	5	CARATT.	1
G	IUS/16	Diritto processuale penale 2	5	CARATT.	1
G	IUS/21	Sistemi giuridici comparati	5	AFF. INT.	1
E	SECS-P/02	Mercati finanziari internazionali	5	AFF. INT.	1
A	SECS-P/07	Analisi del bilancio (Az. Private)	5	AFF. INT.	1
A	SECS-P/07	Bilancio degli enti pubblici	5	AFF. INT.	1
S	SECS-S/01	Statistica applicata alle scienze giuridiche	5	AFF. INT.	1
S	SECS-S/04	oppure Demografia giuridica		AFF. INT.	1
G	IUS/15	Diritto processuale civile 3	5	CARATT.	2
G	IUS/14	Diritto dell'Unione europea	5	CARATT.	2
E	SECS-P/02	Politica economica	5	AFF. INT.	2
E	SECS-P/06	Teoria dei contratti 2	5	AFF. INT.	2
A	SECS-P/11	Ist. di econ. degli intermediari finanziari 2	5	AFF. INT.	2
	Materie Libere		5		2
	Prova finale		28		2
	Stage etc.		2		2

(Prof. Giovanni LATORRE)